



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO GIP/GUP

Il giudice per udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia dott. [redacted] in data [redacted] ha pronunciato e pubblicato lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] (A. [redacted])
 - elett.te dom.to presso lo studio del difensore [redacted] ni

[redacted]

- Libero presente

assistito e difeso [redacted] del F. [redacted] li
 [redacted] - presente

IMPUTATO:

Vedi allegato

Con la costituzione della parte civile di:

[redacted]
 [redacted]
 [redacted] 14 7 1997
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Sentenza N. 29
 del [redacted]

N. [redacted] R.G.N.
 N. [redacted] GUP

Depositata
 in Cancelleria
 in udienza
 il [redacted]

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15
 disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27
 disp. reg. il

N. _____ RCA

[REDACTED]
[REDACTED] – tutti
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Angelucci
di fiducia del Foro di Parma - presente

CONCLUSIONI

Il P.M.: chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione
– pena sospesa, previa concessione delle attenuanti generiche e
aumento di cui all'art. 89 bis cp ultimo comma – e sospensione della
patente di guida per anni 4

La PP.CC.: deposita conclusioni scritte e nota spese

[REDACTED] chiede minimo della pena attenuante art.
589 bis co. 7 c.p. e benefici di legge e in subordine sentenza di
assoluzione.



Allegato alla
Sent. n.
29/20

IMPUTATO

del delitto p. e p. art. 589 bis c.p., 1° e ult. comma c.p., perché, alla guida dell'autovettura Fiat 500 L [REDACTED] percorrendo la corsia centrale della carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 119+750 alla velocità di 130 Km/h, per colpa consistita nel non aver adeguato la propria velocità di marcia alle condizioni del traffico, segnalato come bloccato per incidente, con formazione di coda, sia da "Isoradio", sia da un furgone della società Autostrada per l'Italia posto a margine della carreggiata, tamponando violentemente la Fiat Punto Van targata [REDACTED], condotta da [REDACTED] e ferma in colonna (art. 141 Cod. Strad.), cagionava la morte di [REDACTED] passeggera della Punto e lesioni personali gravi a [REDACTED] che lo mettevano in pericolo la vita .

In Gattatico il 12 novembre 2016

MOTIVAZIONE

██████████ è stato tratto a giudizio per rispondere del reato a lui contestati in rubrica.
In limine iudicii l'imputato ha chiesto procedersi con rito abbreviato.

Amnesso il rito prescelto, e dopo una serie di rinvii concessi per consentire all'imputato di risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili, all'odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come indicato a verbale.

Sulla base degli atti di indagine presenti nel fascicolo ed utilizzabili per la decisione deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato.

Tale giudizio discende, in particolare, dalla CNR redatta dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia e dai relativi allegati (in specie, verbali di sit rese da Burcheri Eros, Savi Francesco, nonché dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nelle immediatezza dei fatti).

Dalle fonti di prova indicate emerge che in data 12 novembre 2016, in località Gattatico (RE), lungo la carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole A/1, all'altezza della progressiva chilometrica 119+750, si era verificato un grave sinistro stradale. Prontamente veniva mandata sul posto un pattuglia, che provvedeva ai rilievi ed accertamenti di rito.

Sulla base di tali accertamenti è possibile ricostruire la dinamica del sinistro, peraltro incontestata da tutte le parti del processo.

È in particolare dimostrato che, in occasione dell'incidente stradale per cui è processo, la visibilità era buona e il fondo stradale era asciutto e senza anomalie. Il traffico, tuttavia, era rallentato a causa di un sinistro verificatosi in precedenza. Pertanto, si era progressivamente formata una colonna di veicoli sulla carreggiata.

Improvvisamente, l'autovettura condotta dall'imputato andava ad impattare il veicolo su cui viaggiavano le persone offese ██████████. Detto veicolo, a seguito della collisione, spinto in avanti, andava ad urtare in modo violento - nonostante la frenata tentata dal ██████████ (come dimostrata dalla traccia di scarrocciamento di metri 2,30) - la parte posteriore della vettura che lo precedeva, ferma in colonna e condotta da Savi Francesco.

Quest'ultima autovettura, sbalzata in avanti, andava a strisciare lungo il guard rail di destra, trovando posizione statica sulla corsia di emergenza, mentre il veicolo occupato dalle persone offese, dopo aver "volato" per un paio di metri (cfr verbale sit di Burcheri Eros) finiva la sua corsa ribaltandosi su un fianco.

I primi soccorsi intervenuti constatavano la morte ██████████ e le gravi lesioni di ██████████, che veniva quindi condotto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Parma. Gli accertamenti espletati consentivano di acclarare, inoltre, che nessuna delle due persone offese indossava le cinture di sicurezza: infatti, i due corpi erano stati trovati uno sopra l'altro e le cinture risultavano libere e non bloccate dall'intervento dei pretensionatori, circostanze che valgono ad escluderne il corretto utilizzo come invece dichiarato da ██████████.

Gli accertamenti successivi permettevano di accertare che l'imputato non stava guidando sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

La dinamica dell'incidente, così ricostruita, del resto, è stata confermata - all'evidenza al di là di ogni intento autocalunniatorio - anche dall'imputato, che ha spiegato che stava viaggiando sul tratto autostradale in questione ove era stata segnalato un rallentamento sia da parte della società autostradale che dalle informazioni fornite dalla emittenti radiofoniche. Viaggiava ad una velocità di circa 120km/h. Ha spiegato, inoltre, che dopo avere controllato lo specchietto retrovisore per verificare la presenza di altri veicoli ed inserire le quattro frecce, aveva volto lo sguardo in avanti e, accorgendosi dei veicoli

gfr

fermi davanti alla sua vettura, frenava senza tuttavia riusciva ad evitare la collisione con la vettura che lo precedeva.

Sulla base di tale ricostruzione fattuale deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, posto che:

- a) è accertato che egli ha violato la regola cautelare posta dal codice della strada, oggetto della incolpazione (art. 141 C.d.S.);
- b) detta violazione ha determinato gli eventi lesivi, che la norma concretamente mirava ad evitare prevedendoli tra i rischi correlati alla sua violazione;
- c) è possibile muovere all'imputato, sotto il profilo soggettivo, un giudizio di rimproverabilità per non preveduto l'evento lesivo verificatosi, altrimenti evitabile con la condotta doverosa prevista dalla norma cautelare violata, così concretizzando il rischio che la stessa mirava a scongiurare.

Ed invero, sotto il profilo sub a) è pacifico che il traffico, in occasione del sinistro stradale, aveva subito un forte rallentamento, a causa di un precedente sinistro. Detto rallentamento era stato adeguatamente segnalato sia dalle indicazioni sui portali autostradali che dal personale della società Autostrade presente sulla carreggiata proprio per avvertire del congestionamento del traffico; anche le emittenti radiofoniche avevano segnalato l'esistenza di quel forte rallentamento.

In questa situazione, le automobili che precedevano immediatamente il veicolo condotto dall'imputato viaggiavano ad una velocità ridotta rispetto ai limiti imposti in via ordinaria (cfr. [redacted]). Ciò nonostante il veicolo dell'imputato giungeva ad una velocità tale da impattare la macchina che lo precedeva, su cui viaggiavano le persone offese, e tale da innescare una carambola che aveva coinvolto un ulteriore veicolo posto più avanti e da determinare uno sbalzo in volo di oltre due metri ed il ribaltamento del veicolo su cui viaggiavano le due persone offese. L'urto determinava l'immediata morte di [redacted]. Trattasi di circostanze che dimostrano:

- a) la rappresentabilità e la prevedibilità della situazione di pericolo ed il conseguente obbligo di adottare le cautele necessarie in punto ad attenzione doverosa e di adeguamento della velocità, come peraltro fatto dagli altri conducenti;
- b) che l'imputato viaggiava ad una velocità assolutamente eccessiva rispetto a quella imposta dalle condizioni del traffico;

D'altro lato, è lo stesso imputato ad aver dichiarato che stava guidando ad una velocità di circa 120 km/h, ossia ad una velocità di poco inferiore al limite previsto in una situazione ordinaria e non certamente adeguata ad una situazione in cui il traffico era fortemente rallentato.

E' dunque accertata la violazione della regola cautelare posta dall'art. 141 C.d.S.

Sotto il profilo di cui al punto b) non vi è dubbio che l'impatto abbia determinato i duplici eventi lesivi contestati, ossia la morte di [redacted] e le lesioni gravi di [redacted], trattandosi di eventi verificatosi immediatamente dopo il violento urto e non riconducibili a decorsi causali alternativi.

Sotto tale aspetto, va da sé che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezze da parte delle persone offese rappresenta una concausa simultanea ed indipendente dall'azione dell'imputato, inidonea ad escludere il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento ai sensi dell'art 41, comma 1 c.p., posto che, in assenza della condotta colposa (sotto il profilo della tipicità) dell'imputato, l'evento morte non si sarebbe comunque verificato, né può ritenersi che la negligenza delle persone offese rappresenti una condotta abnorme o eccezionale, tale da recidere in radice la riferibilità causale degli eventi lesivi alla condotta colposa dell'imputato alla stregua del dettato di cui all'art. 41, commi 2 e 3, c.p.

Sotto l'ultimo profilo di cui al punto c), non vi è ragione di dubitare circa la rimproverabilità soggettiva della violazione, posto che l'imputato doveva, perché poteva - come concretamente fatto dagli altri conducenti appartenenti al medesimo tipo di agente modello - prevedere l'evento verificatosi ed evitarlo adottando il contengo imposto dalla norma violata.

plus

Secondo un giudizio prognostico era infatti agevole per l'imputato prevedere che il mancato adeguamento della velocità di marcia avrebbe, in quella situazione, potuto cagionare incidenti ed effetti lesivi alle persone e che, invece, il comportamento doveroso li avrebbe evitati. In tal modo l'imputato, con la sua condotta, ha concretizzato il rischio che la norma di diligenza mirava a scongiurare. Per questo gliene devono essere addebitate le conseguenze in punto a responsabilità penale. D'altro lato il processo non ha messo in evidenza altre circostanze capaci di dimostrare l'inesigibilità in concreto della possibilità di rispettare la norma cautelare.

Va dunque affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Venendo al trattamento sanzionatorio, possono esser concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche non solo in ragione dell'incensuratezza, ma anche della sostanziale ammissione di responsabilità sin dall'immediatezza dei fatti ed essendosi egli attivato per il risarcimento dei danni alle persone offese, sintomo di effettiva resipiscenza.

Sussiste altresì la attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589bis, comma 7, c.p. posto che il contegno delle vittime non può ritenersi certamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo (cfr. Cass. 13857/2019; Cass. n. 54576/2018).

Va poi applicato poi il cumulo giuridico di pene previsto dall'art. 589bis c.p. - che disciplina dal punto di vista strutturale un concorso di reati - avendo l'imputato cagionato, con la sua azione colposa, la morte di una persona (Crivaro) e le lesioni di un'altra (Fortese).

Pertanto, valutati i parametri tutti di cui all'art. 133 c.p. si stima pena equa e congrua quella di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, pena così determinata: pena base - considerata la consistenza della offesa, l'intensità della colpa, il concorso colposo delle persone offese, ed il contegno *post delictum* - anni 4 di reclusione, ridotta ex art. 589bis, comma 7, c.p. ad anni due di reclusione, ridotta ex art. 62bis c.p. ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, aumentata ex art. 589bis, comma 8 c.p. ad anni 2 mesi 8 mesi, pena infine ridotta per il rito ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non sussistendo elementi ostativi e potendosi formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla recidiva. Conseguendo, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi del disposto dell'art. 222 C.d.S. deve essere altresì disposta la sospensione della patente di guida per un tempo che pare congruo fissare in anni 4. Detta sanzione amministrativa accessoria rende superflua l'applicazione di quella alternativa della revoca della patente di guida secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 88/2019, non ricorrendo nel caso di specie le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589bis c.p.

All'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, nei termini sopra specificati, consegue l'accoglimento delle domande di risarcimento proposte nel giudizio dalle costituite parti civili: tali domande sono senz'altro fondate sia in fatto che in diritto alla luce dei principi di cui agli artt. 2043 e 2056-2059 c.c.

Le macro lesioni patite dal [redacted] (cfr. documento prodotto dalla difesa delle parti civili) rappresentano un evento il cui valore di danno - qui essenzialmente non patrimoniale, ma non solo - che non può essere messo in discussione, essendosi verificata la lesione dell'integrità del rapporto parentale per ciascuna dei soggetti costituitisi parte civile.

Sicché l'imputato deve essere dichiarato tenuto, e quindi condannato, al risarcimento di tutti i danni cagionati alle parti civili in conseguenza dell'illecito, costituente reato, commesso ai danni delle stesse. In particolare, [redacted] deve essere condannato a risarcire i danni patiti dalla madre, dalla moglie, dai figli e dai fratelli del [redacted]. L'ammontare integrale di tali danni dovrà essere determinato nella appropriata sede giudiziaria civile, in mancanza di adeguato supporto probatorio circa il *quantum*.

gher

Tuttavia in questa sede, stante la richiesta specifica delle parti civili, può essere loro riconosciuta e liquidata una provvisionale, nella misura per cui si ritiene provato il danno.

A tale scopo, in assenza di un benchè minimo supporto probatorio circa l'intensità e il concreto svilupparsi dei singoli rapporti parentali e del loro stravolgimento in ragione del fatto ingiusto dedotto in giudizio, si ritiene di poter liquidare, quale anticipo sulla liquidazione definitiva, la somma di € 10.000,00 per ciascuna delle parti civili.

Infine, per il principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato a rifondere alle parti civili le spese sostenute per la costituzione e la difesa in giudizio, spese che vengono liquidate come da dispositivo sulla base della notula depositata dal difensore.

A tale proposto si ritiene di non dover procedere ad alcun aumento percentuale della liquidazione in ragione della pluralità delle parti civili assistite ai sensi dell'art. 12, comma 2, DM 55/2014, che pone l'aumento in via meramente facoltativa. Ed invero, considerata la non particolare complessità del procedimento, e tenuto conto del pregio dell'opera prestata dal difensore nel caso di specie, risulta evidente che l'attività professionale non abbia comportato la trattazione di questioni particolarmente complesse, in fatto e in diritto, e non abbia in senso più ampio richiesto per l'esecuzione del mandato uno specifico particolare impegno, diverso ed ulteriore da quello imposto dalla (comunque dovuta) ordinaria diligenza professionale.

P.Q.M.

Visti gli art. 442, 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

L'imputato responsabile del reato a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589bis comma 7 e l'aumento previsto dall'art. 589bis, comma 8, c.p., e dedotta la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

DICHIARA

la pena sospesa alle condizioni e per il termine di legge.

Viso l'art. 222 D.lgs 285/1992

DISPONE

La sospensione della patente di guida per anni 4

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

L'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio, concedendo a ciascuna delle stesse una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00, da imputarsi quale anticipo sulla liquidazione definitiva;

CONDANNA

l'imputato alla refusione, in favore delle costituita parte civile, delle spese di costituzione e difesa che liquida in € 2.280,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Il Giudice

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

depositata

27 GEN. 2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

27 GEN. 2020

Comunicato
della P.G.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO